

TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

Ufficio Fallimentare

Il giudice delegato nel procedimento n. 7/2017 R.G. Concordato Preventivo avente ad oggetto la domanda di omologazione dell'accordo di composizione della crisi di cui all'art. 7 e 9 L.3/2012 proposta da Rolfo Silvana (C.F. RLFSVN55C57G674Z), nata a Pinerolo (TO), il 17.03.1955, residente in Verolengo (TO), via Ortali n. 2/4e e Nicolay Sarah (C.F. NCLSRH85M42B791H), nata a Carmagnola (TO), il 02.08.1985, residente in Chivasso (TO), ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rolfo Silvana e Nicolay Sarah hanno formulato una proposta di accordo di composizione della crisi ex art. 7 e 9 L.3/2012, esponendo:

- di trovarsi in stato di sovraindebitamento, cagionato dal ritardo nell'apertura dell'attività della signora Nicolay avente ad oggetto la gestione attraverso la società "Papaveri e Papere di Nicolay Sarah" di un asilo nido, con conseguente necessità di far fronte alle rate dei finanziamenti richiesti per avviare l'attività senza poter contare sulle entrate della stessa;

- che l'indebitamento ammonta complessivamente ad € 89.789,38, di cui

€ 59.069,27 nei confronti di Ak Nordic AB (già Unicredit);

€ 5.760,00 nei confronti di IBL BANCA s.p.a.

€ 12.152,31 nei confronti di MARTE SPV (già Agos spa)

€ 6.791,90 nei confronti di Banca IFIS spa (già Creditech)

€ 6.015,90 nei confronti di AT NPL'S spa (già Banca Ifis spa);

- di proporre un accordo consistente nel pagamento dei creditori chirografari nella misura del 70%, secondo un piano di rientro rateale in n. 120 rate mensili costanti, dell'importo di € 523,77 da suddividersi in proporzione al credito di ciascuno, con provvista derivante dal reddito di lavoro dipendente della signora Rolfo Silvana Rosa (la quale dispone di un reddito netto medio mensile di € 1.500,00 per tredici mensilità) e in parte dai redditi che verranno maturati dalla "Papaveri e Papere S.a.S di Nicolay Sarah & C." (la quale ha stipulato una convenzione con il Comune di Verolengo per la gestione dell'asilo comunale) dalla data dell'omologa dell'accordo fino alla concorrenza dell'importo proposto; in particolare, la proposta formulata prevede il pagamento dei creditori come segue:

- 1) il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione;
- 2) il pagamento in misura del 70% dei seguenti crediti chirografari, per un importo complessivamente pari ad € 62.852,58.



Con decreto del 26.04.2018 è stata fissata udienza ai sensi dell'art. 10 della legge n. 3/2012, nel corso della quale la dott.ssa Cristina Gaietto ha depositato la relazione inviata ai creditori ai sensi dell'art. 12 L.3/2012 e relative comunicazioni, dando atto che non sono pervenute nel termine di cui al decreto comunicazioni di dissenso.

Con decreto in data 5.07.2018, il giudice, ritenuta sulla base del disposto di cui all'art. 11 c. 1 L.3/2012 raggiunta la maggioranza richiesta ai fini della omologazione dell'accordo, ha disposto la trasmissione a tutti i creditori di una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, con l'avvertimento della possibilità di sollevare contestazioni nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione; la sospensione, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, del prelievo della cessione del quinto dello stipendio della Sig.ra Rolfo Silvana Rosa a favore di IBL Banca spa, con sede legale in Roma, via XX Settembre 30 C.F. 00897081006.

In data 8.09.2018 è stata depositata la relazione del professionista esercente le funzioni di O.C.C. ex art. 12, I comma, ultimo periodo L.3/2012, nella quale si dà atto che a seguito della trasmissione ai creditori della relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma secondo, l. 3/2012, non sono pervenute contestazioni.

Si ritiene che l'accordo di composizione della crisi debba essere omologato.

Si ritiene, anzitutto, come non sia preclusa l'accessibilità alle procedure di sovraindebitamento al socio illimitatamente responsabile di società, qualità rivestita dalla sig.ra Nicolay Sarah, sebbene sia soggetto cui il fallimento andrebbe esteso ai sensi dell'art 147 l.f.; si rileva infatti come, diversamente opinando, il medesimo dovrebbe vedersi negata la possibilità dell'esdebitazione anche con riferimento ai suoi debiti personali e, per ottenere tale beneficio, dovrebbe attendere la dichiarazione di fallimento della società; si osserva poi come, a favore della soluzione prospettata, possano richiamarsi tanto l'art 12 comma 5 L. 3/2012, il quale prevede espressamente l'ipotesi del consecutivo fallimento del debitore che abbia proposto un accordo di composizione della crisi omologato, tanto l'art 9 della Legge delega n. 155/2017 (da utilizzarsi quale criterio interpretativo della normativa vigente), che ha espressamente individuato, quale criterio direttivo per il legislatore delegato, l'inclusione nella procedura dei soci illimitatamente responsabili (cfr. in termini analoghi Trib. Rimini 12.03.2018).

Nell'ambito della procedura non è stato contemplato il debito della sig.ra Rolfo per mutuo fondiario contratto insieme al coniuge con la Banca Popolare S.p.a. per l'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale sito in Verolengo, via Ortali 2/4; trattasi di creditore c.d. "estraneo" alla procedura stessa, in quanto destinato ad essere soddisfatto interamente; si ritiene ammissibile tale esclusione



considerato che il bene su cui grava la garanzia ipotecaria non è oggetto dell'accordo, tenuto altresì conto che il creditore integralmente soddisfatto è privo del diritto di voto.

Parimenti il creditore Agenzia delle entrate risulta estraneo all'accordo; l'OCC ha prodotto documentazione attestante la sussistenza di rateizzazione per il pagamento integrale del debito, nonché il regolare versamento delle rate; ha prodotto altresì documentazione attestante la comunicazione della proposta di accordo al creditore suddetto. Si richiamano pertanto le argomentazioni sopra evidenziate.

Si osserva inoltre come, essendo entrambi i crediti "estranei" all'accordo assistiti da causa legittima di prelazione, la proposta formulata, la quale prevede il pagamento dei chirografari nella misura del 70%, non dia luogo ad alcuna alterazione dell'ordine dei privilegi.

Orbene, in assenza di contestazioni dei creditori non aderenti, al giudice spetta il solo controllo sulla legittimità dell'accordo (art. 12 comma 2 Legge 3/2012), il quale ha avuto nel caso di specie esito positivo stante il raggiungimento dell'accordo con creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti (come si evince dalla documentazione versata in atti) e stante l'assenza di crediti impignorabili e di crediti di cui all'art. 7 comma 1 terzo periodo, rispetto ai quali deve essere assicurato il pagamento integrale.

Deve poi essere messo in rilievo che la dott.ssa Gaietto ha depositato una dettagliata relazione, in merito alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità dell'accordo di composizione della crisi, dalla quale emerge che il piano approvato possa nella sua realizzazione concreta consentire flussi finanziari idonei al pagamento di quanto previsto dalla pattuizione con i creditori aderenti, tenuto conto: 1) della retribuzione mensile pari a euro 1.500,00 percepita dalla sig.ra Rolfo Silvana, titolare di rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'amministrazione comunale di Torino; 2) della proprietà in capo alla sig.ra Rolfo Silvana della quota del 50% dell'immobile sito nel Comune di Verolengo, via Ortali 2/4 N.C.E.U foglio 4, Particella 730, Sub. 3, cat. A/2 e Foglio 4, part. 730, sub. 2, Cat. C7/6 (pur gravato da ipoteca volontaria a garanzia del mutuo fondiario contratto dai coniugi); 3) della proprietà in capo alla sig.ra Rolfo Silvana della quota del 50% dell'immobile sito nel Comune di Grugliasco, via Don Luigi Borio n.19, N.C.E.U. foglio 15, Particella 100, sub. 47, Cat. A/3 e Foglio 15, Particella 310, sub 19, Cat. C76; 4) della pensione percepita dal sig. Nicolay Marco, rispettivamente coniuge e padre delle ricorrenti, pari a euro 1.800,00, da utilizzarsi per il sostentamento del nucleo familiare.

Per le ragioni esposte, pertanto, l'accordo proposto da Rolfo Silvana e Nicolay Sarah va omologato.

PQM

Il Giudice,

OMOLOGA l'accordo di composizione della crisi proposto da Rolfo Silvana (C.F. RLFSVN55C57G674Z) e Nicolay Sarah (C.F. NCLSRH85M42B791H);



DISPONE a cura dell'Organismo di composizione della crisi, ai sensi degli artt. 10, 12 e 15 della legge n. 3/2012, la pubblicazione immediata dell'accordo suddetto sul sito internet del Tribunale di Ivrea.

Così deciso in Ivrea, il 15.11.2018

Il giudice

